

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
DIPENDENTI**

ANNO 2018

Il giorno 18 dicembre alle ore 15,00 la delegazione trattante di parte datoriale del Consorzio IN.RE.TE. così rappresentata:

dott.ssa MERLO Patrizia – Direttore e Presidente della Delegazione
dott.ssa LUCCI Nicoletta – Responsabile Area amministrativa
sig.ra NAPODANO Luigina Antonia – Responsabile Area Finanziaria

le Organizzazioni Sindacali di categoria così rappresentate:

MECCA Vittorio - CGIL

la R.S.U. così rappresentate:

GAUDINO Donatella
SCIRE' Giuseppe
STRUMIA Sergio
DE STEFANO Maria Carmela Anna

si sono incontrate presso la sede dell'Ente e hanno definito il seguente accordo integrativo nell'ambito delle materie delegate a tale livello dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali.

Le parti

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

Art. 1

Finalità e principi

1. Le parti, visto il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa.
2. A tal fine convengono sulla durata annuale del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) redatto sulla base dei criteri preesistenti, come definiti nel precedente contratto.
3. Le parti convengono altresì di avviare tempestivamente la nuova contrattazione per la definizione, con il prossimo CCDI relativo al periodo 2019-2021, degli istituti previsti dal CCNL del 21.05.2018, al fine di poter realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
4. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall'ente e della sua organizzazione interna e nel contempo è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la loro crescita professionale degli stessi. Esso si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dipendenti, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro.
5. Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento alla incentivazione della performance quanto alla erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
6. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla legislazione, con particolare riferimento alle previsioni dettate nella [legge n. 300/1970](#), cd statuto dei diritti dei lavoratori, e del [D.Lgs. n. 165/2001](#), cd Testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, con particolare riferimento a quello del 21 maggio 2018.

Art. 2

Vigenza ed ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è stato stipulato sulla base delle previsioni dettate dagli artt. 7 e 8 del CCNL del personale delle funzioni locali del 21.5.2018 e le sue disposizioni, salvo diversa espressa previsione, si applicano dal giorno successivo la sottoscrizione definitiva. Le sue clausole, ove non siano state espressamente disdette, continuano ad applicarsi fino alla stipula del nuovo contratto decentrato integrativo.
2. A livello annuale, con specifica intesa, viene ripartito il fondo per la contrattazione decentrata.
3. Esso si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente dell'ente, a prescindere dalla sua natura (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di somministrazione, contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno o parziale). Per il personale assunto con contratto di somministrazione e/o con contratto di formazione e lavoro gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico dell'ente e non del fondo per le risorse decentrate.
4. Il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente stipulati presso l'ente.
5. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.
6. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.
- 7.

Art. 3

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per le prestazioni di lavoro straordinario

Il fondo per l'anno 2018 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art. 67 CCNL del 21 maggio 2018, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2016:

Risorse Integrative ANNO 2018			
Risorse Stabili		Risorse Variabili	
Unico importo consolidato anno 2017 (art.67 CCNL 22/05/2018)	Euro 119.400,00	Art.15 lett.d) CCNL 1.4.99 somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
Differenziale posizioni di sviluppo (art.67 co.2 lett. b)	1.540,00	Art.15 lett.e) CCNL 1.4.99 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/1996	

Decurtazioni del fondo – P.O. e alte professionalità	- 48.300,00		Art.56-quater co.1 lett.c) ed altri servizi aggiuntivi; Art.15 c.5 CCNL 1.4.99 Servizi aggiuntivi e di mantenimento	Euro 19.000,00
			Art.15 lett.m) CCNL 1.4.99 Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 ccnl 1/4/99	
			Art.67 co.4 CCNL 22.05.18; art.15 co.2 CCNL 1998-2001 Integrazione pari al 1,2% del monte salari	Euro 7.003,00
			Art.17 c.5 CCNL 1.4.99 Risorse non utilizzate nell'anno 2014	
			Art.4 CCNL 31.7.2009 Incremento pari all'1% monte salari 2007	
TOTALE	Euro 72.640,00		TOTALE	Euro 26.003,00

Art.14 CCNL 31/3/99	Fondo per prestazioni straordinarie	Euro 5.000,00
---------------------	--	----------------------

Art. 4

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse stabili

RISORSE STABILI	Euro 72.640,00
UTILIZZO	
Fondo per progressione economiche ai sensi dell'art.17 lett.b) CCNL del 1/4/99	Euro 42.864,12
Indennità di comparto (art.33 CCNL del 22/1/2004)	Euro 23.267,52
TOTALE DESTINAZIONI	Euro 66.131,64

Le risorse disponibili in parte stabile, a seguito delle predette deduzioni sono, pertanto, pari a:

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	Euro 6.508,36
-----------------------------------	----------------------

Le risorse disponibili sopra evidenziate saranno portate ad incremento delle risorse destinate al finanziamento delle ulteriori voci di utilizzo di cui al successivo art.5.

Art.5

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: risorse variabili

Le risorse variabili, individuate nella somma totale di Euro 26.003,00 oltre Euro 6.508,36 per un totale di € **32.511,36** sono destinate:

a) Art. 70-quinques CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (indennità per specifiche responsabilità):

Euro 5.388,00 di cui:

Indennità per l'esercizio di particolari responsabilità inerenti il coordinamento di èquipe ad elevato contenuto professionale pari ad Euro 4.020,00 di cui euro 2.010,00 per ciascun dipendente individuato.

Indennità per il coordinamento di unità multi professionali interne/esterne all'Ente pari ad Euro 1.368,00 di cui € 684,00 per ciascun dipendente individuato.

b) Art.68 lett.a) CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018

Euro 27.123,36 quali risorse da destinarsi ad incentivi collettivi.

RISORSE VARIABILI	Euro 32.511,36
UTILIZZO	
a) Art. 70-quinques CCNL 22/05/18 indennità responsabilità	Euro 5.388,00
b) Art.68 lett.a) CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018	Euro 27.123,36

Art.6

Compensi per il miglioramento della produttività collettiva

Il premio destinato a compensare i miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione delle attività lavorative è erogato in forma di incentivo individuale, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG assegnati alle diverse aree.

I premi di produttività vengono erogati tenendo conto anche della presenza in servizio nel corso dell'anno.

Nel caso in cui il periodo di assenza per maternità facoltativa, aspettativa e malattia (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente) superi i 50 giorni lavorativi la quota relativa al premio di produttività verrà ricalcolata in percentuale ai giorni di assenza effettuati.

Le economie derivanti dalla mancata erogazione delle risorse di cui all'art.4 (p.to A e B) e all'art. 5 saranno utilizzate quali risorse da destinarsi ad incentivi collettivi.

La valutazione finale a cura dei Responsabili di area, è espressa mediante apposite schede (vedi allegato n.1), la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa è espressa mediante apposite schede (vedi allegato n.2) e validata dal Nucleo di Valutazione.

Gli incentivi sono erogati in misura pari al 100% al personale che abbia raggiunto una valutazione percentuale almeno pari all'80%. L'incentivo è altresì, erogato al personale che abbia ottenuto una

valutazione compresa fra il 60 e 79% in misura direttamente proporzionale alla percentuale della stessa. Nessun premio verrà corrisposto al personale la cui valutazione si attesti al di sotto del 60%.

Letto, confermato sottoscritto

Ivrea, 07.01.2019

per la delegazione di parte pubblica

per la delegazione di parte sindacale